

(NERC), il quarto<sup>23</sup> e più ampio tra i progetti di gemellaggio svolti dall'Autorità dal 2002 in poi.

Il progetto - avviato con la firma del contratto *Regulatory and Legal Capacity Strengthening of Energy Regulation in NERC* tra l'Autorità e il NERC a Kiev il 5 marzo 2007 - è interamente finanziato dalla Commissione europea nell'ambito del programma TACIS. Ai fini dello svolgimento delle attività è stato costituito un consorzio, guidato dall'Autorità, con la partecipazione delle Autorità di regolazione austriaca (E-Control) e della Repubblica Ceca (ERU) e il supporto della società italiana di diritto pubblico Studiare Sviluppo, alla quale è affidata la gestione amministrativa e logistica del progetto.

L'obiettivo del gemellaggio è il rafforzamento istituzionale del NERC e della sua capacità di regolazione del settore elettrico.

Le attività di gemellaggio sono articolate in sei componenti:

- la riforma legislativa del NERC verso una maggiore indipendenza istituzionale e autonomia finanziaria e poteri di regolazione più incisivi;
- l'armonizzazione della legislazione ucraina nel settore elettrico con le Direttive europee e l'*acquis communautaire* (anche in vista della prossima ratifica dell'Ucraina del trattato di Atene per l'istituzione dell'*Energy Community* nel Sud-Est Europa);
- la regolazione verso *best practice* europee nella definizione di tariffe di distribuzione elettrica incentivanti e garanzite per periodi pluriennali;
- la regolazione della qualità del servizio elettrico (di cui l'Autorità è leader europeo);
- l'istituzione di un programma di monitoraggio del mercato elettrico, in via di transizione da un mercato all'ingrosso a un mercato bilaterale e di bilanciamento;
- l'introduzione della separazione contabile dei costi tra le attività di rete e le attività di vendita delle imprese di distribuzione.

Il progetto di gemellaggio sta procedendo con soddisfazione per entrambe le parti e la Commissione europea: l'Autorità ucraina auspica la collaborazione italiana anche per il futuro gemellaggio nel settore del gas; altre istituzioni e Autorità ucraine chiedono frequentemente presentazioni sul gemellag-

gio e le caratteristiche della sua implementazione, affinché sia di esempio per il rafforzamento di altre istituzioni; infine la delegazione dell'Unione europea richiama spesso in occasioni pubbliche questo gemellaggio come esempio di successo, il primo sia in Ucraina sia nella CSI (Confederazione Stati Indipendenti).

Oltre alle visite di studio degli specialisti dell'Autorità a Kiev nell'anno trascorso sono state organizzate visite di studio del NERC in Italia e incontri con alcune tra le principali istituzioni e società italiane operanti nel settore dell'elettricità (AEM Spa, Edison Spa, Enel Spa, Terna, GSE - Gestore della rete di trasmissione nazionale Spa - e Acquirente Unico Spa).

#### Rapporti bilaterali

Accanto ai progetti di gemellaggio e agli accordi regionali (Sud-Est Europa, MEDREG, iniziative regionali ecc.), alcuni incontri bilaterali hanno consentito all'Autorità italiana di consolidare il suo rapporto di collaborazione con le omologhe istituzioni di regolazione europee ed extraeuropee, prevalentemente finalizzato a facilitare lo scambio di informazioni e a creare un ambiente armonizzato di regolazione che consenta di agevolare gli investimenti e la cooperazione in ambito energetico.

L'Autorità italiana e quella greca RAE (*Regulatory Authority for Energy*), dopo aver collaborato per il buon esito dell'accordo intergovernativo relativo alla realizzazione del metanodotto Italia-Grecia (progetto IGI), stanno attualmente lavorando, con la partecipazione attiva dei promotori dello stesso progetto, alla definizione del quadro tecnico e regolatorio della procedura di *open season*. Nel corso del 2007 e del 2008, le due Autorità hanno organizzato diversi incontri (alcuni dei quali anche in presenza dei rispettivi ministeri di competenza) per valutare e concordare insieme le diverse fasi di sviluppo del progetto IGI, con particolare riferimento ai processi autorizzativi e al quadro regolatorio di riferimento. Inoltre, le due Autorità continuano a collaborare per la gestione coordinata del cavo elettrico Italia-Grecia e per l'integrazione dei due mercati dell'energia elettrica. Infine, il regolatore italiano supporterà il regolatore greco nell'organizzazione del quarto *World Forum on Energy Regulation* (WFER), che si terrà ad

<sup>23</sup> Si sono conclusi negli anni passati con successo tre progetti di gemellaggio con le Autorità di regolazione di Lituania, Repubblica Ceca e Turchia.

Atene il prossimo ottobre 2009, sulla base dell'esperienza acquisita nella preparazione del secondo WFER svoltosi a Roma nell'ottobre del 2003.

Nel quadro del rapporto di collaborazione con l'Autorità di regolazione maltese MRA (*Malta Resource Authority*), finalizzato al reciproco scambio di informazioni in materia di regolazione e promozione della concorrenza, si sono svolti a Milano (15 maggio 2007 e 27 febbraio 2008) due incontri tecnici sulle possibilità di realizzazione di progetti di interconnessione elettrica e del gas che consentano una migliore integrazione della rete energetica maltese in quella dell'Unione europea.

Il 14 maggio 2007 l'Autorità e la *Electricity Regulatory Authority of the Republic of Albania* (ERE) hanno firmato un accordo di collaborazione, con cui le due Autorità stabiliscono il reciproco impegno di rafforzare la cooperazione nel settore della regolazione elettrica, con l'obiettivo di creare un quadro regolatorio stabile tale da stimolare gli investimenti in infrastrutture di produzione e interconnessione e promuovere l'integrazione dei due mercati anche attraverso l'allocazione efficiente della capacità di trasporto. A questo scopo, le parti firmatarie si sono impegnate a organizzare le attività di cooperazione sulla base di piani di lavoro annuali. Il programma di lavoro per il primo anno (luglio 2007 – giugno 2008), oltre ad attività di formazione e di scambio di informazioni, prevede che le attività siano concentrate su quattro principali temi: tariffe di trasporto e bilanciamento; qualità del servizio elettrico; regolazione dell'energia rinnovabile; procedure decisionali. La collaborazione si è concretizzata soprattutto in due *workshop* tenuti a Roma, l'1 agosto 2007 e il 28-29 gennaio 2008, con interventi di esperti di entrambe le Autorità.

Nell'ambito della collaborazione tra Italia e Tunisia l'8 Marzo 2007 è stato firmato a Roma l'accordo intergovernativo per la realizzazione di un cavo di interconnessione elettrica tra le reti dei due paesi e la costruzione di una centrale elettrica in Tunisia (progetto di El Haouaria). Nell'accordo è stata prevista anche la creazione di un Gruppo di lavoro misto, a cui partecipa anche, per gli aspetti regolatori, un rappresentante dell'Autorità italiana, incaricato dello studio di fattibilità del progetto. In adempimento agli indirizzi forniti con la dichiarazione ministeriale congiunta del 29 giugno 2007, il Gruppo di lavoro sta monitorando le attività preliminari che porteranno alla costituzione di una società mista italo-tunisina, partecipata da Terna e da Steg, che ha il compito di: avviare la gara per

la realizzazione della centrale (assegnazione dei diritti di produzione elettrica in Tunisia sulla base di una concessione governativa, esportazione verso l'Italia e cessione di energia a Steg); progettare, realizzare e gestire la linea di interconnessione elettrica Tunisia-Italia.

L'Autorità nel corso del 2007 ha ospitato anche due visite di delegazioni del Senato francese. In un primo incontro, il 23 aprile 2007, la delegazione di deputati ha chiesto all'Autorità italiana di fornire informazioni sulle caratteristiche del mercato elettrico italiano, con particolare riferimento a: capacità di produzione ed equilibrio offerta/domanda, interconnessioni e rete elettrica, energie rinnovabili, prezzo dell'elettricità, concorrenza, regolazione, controllo della domanda energetica. Lo scopo finale della delegazione francese era di elaborare uno studio sulla sicurezza degli approvvigionamenti elettrici della Francia e sui mezzi per salvaguardarla. Durante il secondo incontro, il 15 gennaio 2008, la delegazione francese ha voluto condividere e discutere con l'Autorità italiana le principali preoccupazioni della Francia relative al terzo pacchetto di direttive proposto dalla Commissione europea il 19 settembre 2007, con particolare riferimento ai temi di *unbundling*, indipendenza e poteri dei regolatori, creazione di un'Agenzia europea dei regolatori, tariffe di vendita dell'elettricità e del gas.

Il 13 settembre 2007, si è svolto a Roma un incontro tra l'Autorità italiana e la *State Energy and Water Regulatory Commission* della Bulgaria, focalizzato sul confronto tra le competenze in ambito regolatorio dei due organismi e su alcuni progetti infrastrutturali di interesse per la regione balcanica tra cui i gasdotti South Stream e Nabucco. Inoltre, si è anche discusso della collaborazione fra i due regolatori rispetto alle attività dell'EnCT.

Il 27 settembre 2007, la *Comision Reguladora de Energía* (CRE) del Messico ha chiesto di incontrare l'Autorità italiana per ricevere indicazioni sul sistema di regolazione del mercato italiano del gas, con particolare riferimento a: tariffe, concorrenza, *unbundling* e incentivi agli investimenti.

Nel mese di dicembre 2007, durante l'incontro con la *Swiss Electricity Commission* (ElCom), l'Autorità ha affrontato il tema del quadro di riferimento regolatorio per l'interconnessione elettrica Italia-Svizzera. Tale tema è stato ripreso anche durante l'incontro, svoltosi a Roma il 13 febbraio 2008, del Presidente Alessandro Ortis con l'ambasciatore svizzero Bruno Spinner.

Nel mese di gennaio 2008, l'Autorità ha organizzato un incontro con la *Federal Energy Regulatory Commission (FERC)*<sup>24</sup> degli USA. Tale incontro è stato un'occasione utile di confronto sulle rispettive esperienze in tema di monitoraggio dei mercati energetici e di approfondimento per una collaborazione internazionale più ampia fra CEER e NARUC (*National Association of Regulatory Utility Commissioners*)<sup>25</sup>.

---

IERN – International Energy Regulators Network

---

Nell'anno e mezzo trascorso dal suo lancio on-line, la piattaforma web IERN ([www.iern.net](http://www.iern.net)) si presenta più strutturata. Oltre a delle sezioni informative sulle diverse edizioni passate e future del *World Forum on Energy Regulation*, il sito IERN contiene oggi una mole di informazioni, regolarmente aggiornate, sulle principali associazioni regionali dei regolatori, sui singoli mercati energetici nazionali, su più di 303 regolatori del settore energetico a livello mondiale e sul sistema di regolazione nazionale dei singoli paesi. Infine, il sito contiene due sezioni che offrono ampi riferimenti documentali, di aggiornamento professionale e di dibattito per gli operatori e gli *stakeholder* della regolazione energetica a livello mondiale. Ad oggi il sito è accessibile a tutti e le più recenti statistiche sull'accesso rivelano una crescita dell'interesse da parte degli operatori del settore e altre società private; inoltre, il sito è

visitato da una percentuale considerevole di accademici, istituzioni governative internazionali e, ovviamente, regolatori. Dal punto di vista geografico, la maggior parte degli accessi proviene dal continente europeo ma anche il numero d'accessi dal Nord America, America Latina e Asia è significativo e crescente.

Nel maggio del 2007, durante una prima riunione fra associazioni di regolatori che sostengono il sito finanziariamente, è stato creato uno *Steering Committee*, presieduto dall'Autorità italiana, che ha il compito di sorvegliare l'iniziativa IERN e sono stati approvati i statuti; la gestione operativa del sito è stata affidata alla *Florence School of Regulation*. Il progetto IERN è considerato uno strumento chiave per il collegamento e lo scambio di informazioni tra tutti gli operatori del settore nonché anche un mezzo di comunicazione sul tema della regolazione dell'energia. Al fine di favorire l'implementazione della piattaforma informatica IERN, il CEER suo promotore e membro Fondatore, ha attivato a partire dal 2007 un gruppo di lavoro denominato "FIERN Task Force" nell'ambito delle attività del CEER. L'Autorità, inoltre, ha svolto un'intensa attività di promozione del sito IERN sia a livello internazionale sia nazionale con le diverse associazioni di categoria al fine di ottenere una modalità di supporto e finanziamento stabile indispensabile per assicurare uno sviluppo strutturato del progetto in linea con gli obiettivi prefissati.

---

<sup>24</sup> La FERC è l'agenzia regolatoria indipendente, operante negli Stati Uniti d'America su scala federale e dotata di poteri di regolazione e supervisione sulle industrie di energia elettrica, gas naturale e trasporto di prodotti petroliferi: la sua giurisdizione copre materie quali le vendite intra statali di elettricità, le tariffe nel mercato elettrico all'ingrosso, la concessione delle licenze per la produzione di energia idroelettrica e la tariffazione nel settore del gas. La FERC è stata creata dal *Department of Energy Organization Act* del 1977, quando ha sostituito la *Federal Power Commission (FPC)*; essa si compone di cinque membri, in carica per cinque anni, nominati dal Presidente degli Stati Uniti, con il consiglio e il consenso del senato federale.

<sup>25</sup> La NARUC è stata fondata nel 1889 negli Stati Uniti d'America come associazione no profit di rappresentanza delle commissioni incaricate su scala statale della regolazione dei principali servizi di pubblica utilità, tra cui energia, telecomunicazioni, servizi idrici e trasporti. La sua attuale missione consiste nel migliorare la qualità e l'efficacia della regolazione dei servizi pubblici e nel rappresentare gli interessi delle commissioni statali per i servizi di pubblica utilità nei confronti delle istituzioni federali (governo e agenzie).

# Evoluzione della legislazione italiana

## Principali interventi nel settore energia

Documento di programmazione economica e finanziaria

Con il *Documento di programmazione economica e finanziaria* (DPEF) per gli anni 2008-2011, approvato dal Consiglio dei ministri il 28 giugno 2007, il Governo, nel definire il quadro macro-economico programmatico di medio periodo, ha dedicato un capitolo specifico alla tematica energetica legandola alla questione ambientale. Il DPEF ha adottato, infatti, un approccio integrato alla politica climatica ed energetica, entro il quale l'Italia deve inserire le future decisioni in materia di energia, che ha come obiettivo quello di conciliare i consumi energetici con la tutela ambientale oltre che garantire la competitività del paese e la disponibilità di energia a prezzi accessibili.

Aumentare la sicurezza dell'approvvigionamento, assicurare la competitività delle imprese comunitarie e, contemporaneamente, realizzare vantaggi per i consumatori sono le sfide indicate dal Governo, da attuarsi in un mercato maggiormente interconnesso, in cui le decisioni in materia di investimenti nelle reti siano incoraggiate grazie anche alla separazione proprietaria delle reti e al passaggio a sistemi indipendenti di gestione.

Critico rimane il problema del rafforzamento delle infrastrutture energetiche, in particolare, nel settore del gas naturale. La realizzazione di nuovi terminali di rigassificazione di GNL e di gasdotti di importazione dall'estero, il potenziamento dei gasdotti esistenti e la rapida attivazione di nuovi stoccaggi di gas in sotterraneo per riserva strategica e per esigenze di mercato costituiscono – si legge nel DPEF – le condizioni indispensabili per evitare continue e pericolose crisi di fornitura e per ridurre i prezzi del gas.

Il DPEF sottolinea l'importanza, nell'ambito di uno specifico Piano d'azione per l'efficienza energetica, dello sviluppo di

filieri produttive efficienti e della riduzione del consumo di energia nei processi produttivi; in altre parole, ciò significa la prosecuzione e l'estensione delle misure fiscali per incentivare l'efficienza energetica di edifici e di apparecchiature d'uso dell'energia.

Infine, per quanto riguarda le fonti rinnovabili e la sottoscrizione del Protocollo di Kyoto, che comporta per l'Italia l'impegno a un deciso aumento della quota di energia prodotta da fonti rinnovabili, il DPEF ha ipotizzato interventi a sostegno dello sviluppo delle attuali tecnologie e altri volti alla promozione di nuove tecnologie, quali, per esempio: la revisione dei meccanismi di incentivo di produzione elettrica da fonti rinnovabili attraverso l'erogazione di certificati verdi e conto energia; la stabilizzazione degli incentivi in conto energia per sostenere la produzione di energia da fonte solare fotovoltaica e solare termodinamica a concentrazione; la realizzazione di almeno 500 MW installati di energia solare; la stabilizzazione degli incentivi per la promozione del solare termico per la produzione di acqua calda, riscaldamento e raffrescamento; la promozione del teleriscaldamento per grandi utenze da solare termico; lo sviluppo della piattaforma nazionale per la produzione di idrogeno da fonti rinnovabili; lo sviluppo del potenziale da fonte eolica e da moto ondoso.

Infine, il DPEF si è soffermato sull'opportunità di favorire l'uso sostenibile delle biomasse e dei biocombustibili.

Legge finanziaria 2008

La legge finanziaria 2008 (legge 24 dicembre 2007, n. 244), dando seguito alle indicazioni inserite nel DPEF, ha introdotto importanti novità in materia energetica, prima tra tutte la rifor-

ma delle fonti rinnovabili, con la previsione di due meccanismi alternativi di incentivi: tariffa integrata (per impianti sotto il MW) o certificati verdi con applicazione di alcuni coefficienti moltiplicativi differenziati per fonte. Tale riforma, a fronte di obiettivi condivisibili, continua tuttavia a far gravare crescenti oneri sui consumatori.

Detto provvedimento ha previsto, inoltre, disposizioni finalizzate a facilitare le procedure di autorizzazione e connessione con la rete degli impianti alimentati da fonti rinnovabili, incrementando i poteri sanzionatori e di controllo dell'Autorità.

La legge finanziaria 2008 ha, inoltre, modificato il decreto legge 1° ottobre 2007 n. 159, convertito nella legge 29 novembre 2007, n. 229, prevedendo incentivi all'aggregazione nelle gare per la distribuzione di gas naturale. È stato stabilito che il Governo, su parere dell'Autorità, definisca i criteri di gara e di valutazione dell'offerta per l'affidamento del servizio di distribuzione di gas, tenendo conto in maniera adeguata, oltre che delle condizioni economiche offerte, degli standard qualitativi e di sicurezza, dei piani di investimento e di sviluppo delle reti e degli impianti. Inoltre, si è previsto che, sempre su proposta dell'Autorità, devono essere determinati alcuni ambiti territoriali minimi per lo svolgimento delle gare.

Il provvedimento in esame ha pure ribadito l'attribuzione all'Autorità, a partire dal 1° gennaio 2007, del compito di adeguare il costo evitato di combustibile, al fine di aggiornare la remunerazione degli impianti incentivati dal cosiddetto meccanismo CIP6, garantendo ai consumatori un risparmio di circa 700 milioni di euro l'anno. Ha stabilito che i pagamenti delle sanzioni irrogate dall'Autorità vengano destinati a progetti a vantaggio dei consumatori di energia elettrica e gas, approvati dal Ministero dello sviluppo economico su proposta della stessa Autorità.

Infine, la legge finanziaria 2008 ha introdotto l'azione di risarcimento collettiva a tutela dei consumatori (*class action*), grazie alla quale anche le associazioni dei consumatori potranno richiedere, singolarmente o collettivamente, all'autorità giudiziaria ordinaria il risarcimento dei danni e la restituzione delle somme dovute direttamente ai singoli consumatori interessati; ciò a seguito di atti illeciti extra contrattuali, di pratiche commerciali illecite o di comportamenti anticoncorrenziali, che ledano i diritti di una pluralità di consumatori. Una previsione che potrà avere riflessi anche nei settori di competenza dell'Autorità.

Decreto 1° luglio 2007 di liberalizzazione dei mercati dell'energia

Una delle novità legislative più rilevanti realizzate nel periodo considerato dalla presente *Relazione Annuale*, riguarda l'approvazione del decreto legge 18 giugno 2007, n. 73, recante *Misure urgenti per l'attuazione di disposizioni comunitarie in materia di liberalizzazione dei mercati dell'energia*, poi convertito nella legge 3 agosto 2007, n. 125, che ha dettato una serie di misure in vista della completa apertura del mercato elettrico del 1° luglio 2007. Tale provvedimento ha introdotto forme di tutela per i clienti finali elettrici (il cosiddetto "servizio di maggior tutela" per i soli clienti domestici e per le piccole imprese che non si rivolgono al mercato cambiando operatore), prevedendone l'operatività sulla base di forniture standard garantite da società di vendita approvigionate dall'Acquirente Unico. Soggetto quest'ultimo deputato a svolgere, anche a seguito dell'estinzione del mercato vincolato e per un periodo transitorio, un ruolo di tutela per le fasce di clientela più esposte.

È stato inoltre previsto, per tutta la clientela elettrica, il cosiddetto "servizio di salvaguardia", che dispone l'attivazione di una fornitura di ultima istanza laddove il cliente, per varie ragioni, possa essere abbandonato dal proprio fornitore. Il servizio di salvaguardia, ancora in una fase sperimentale, dovrà essere aggiudicato attraverso uno strumento di mercato, con procedure concorsuali articolate per aree territoriali (vedi anche il Capitolo 2).

Detto atto normativo ha inoltre confermato l'importanza della definizione, da parte dell'Autorità, non più di tariffe ma di "prezzi di riferimento" per le forniture di energia elettrica e di gas, per i clienti ex domestici e per le piccole imprese; condizioni di riferimento che le imprese di vendita sono tenute a offrire insieme alle proprie offerte commerciali, nel rispetto degli obblighi di servizio pubblico.

Sono confermati i poteri di vigilanza e di controllo a tutela dei consumatori, con specifico riferimento a possibili ingiustificati aumenti di prezzi o ad alterazioni delle condizioni del servizio in "maggior tutela".

Tra gli altri compiti di rilievo di cui è stata investita l'Autorità, vanno citati quello teso a consentire la disponibilità e l'accessibilità dei dati relativi ai consumi dei clienti per gli operatori che ne facessero richiesta a fini commerciali, nel rispetto delle previsioni normative poste a tutela della *privacy*, nonché quello di adottare iniziative per la confrontabilità dei prezzi e delle varie offerte commerciali.

---

Decreto ministeriale sulla tariffa sociale

---

In ottemperanza alla Direttiva 203/54/CE relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia, che prevede che gli Stati membri adottino adeguate misure per tutelare i clienti finali e, in particolare, assicurino una adeguata protezione ai clienti vulnerabili, e alla legge 23 dicembre 2005, n. 266 (legge finanziaria 2006), che dispone che siano definiti con decreto interministeriale i criteri per l'applicazione delle tariffe elettriche agevolate ai soli clienti economicamente svantaggiati, il Ministro dello sviluppo economico, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze, della solidarietà sociale e delle politiche per la famiglia, ha emanato, il 28 dicembre 2007, il decreto interministeriale, pubblicato in *Gazzetta Ufficiale* il 18 febbraio 2008.

Tale provvedimento, attuando il suddetto quadro normativo, stabilisce i criteri per la definizione delle compensazioni (sconti) sulla spesa sostenuta per la fornitura di energia elettrica dai clienti in condizioni di salute tali da richiedere l'utilizzo di particolari apparecchiature elettromedicali, necessarie per la sopravvivenza, e/o in situazione di disagio economico.

Ai fini dell'individuazione dei clienti economicamente disagiati, si è previsto l'utilizzo dell'Indicatore di situazione economica equivalente (ISEE) e la soglia di ammissione al sistema di compensazione per le categorie beneficiarie è stata fissata a 7.500 € di valore ISEE.

Per permettere ai soggetti in gravi condizioni di salute, che utilizzano apparecchiature salvavita alimentate da energia elettrica, di accedere al sistema, è stato previsto un certificato ASL attestante la situazione sanitaria.

Compito dell'Autorità, nell'ambito della revisione del sistema tariffario per gli ex clienti domestici del settore elettrico, è quello di definire la compensazione alla spesa complessivamente sostenuta dai suddetti clienti per la fornitura di energia elettrica, istituendo una apposita componente tariffaria da applicare alla generalità dell'utenza.

Tale componente alimenterà un conto gestito dalla Cassa conguaglio per il settore elettrico che provvederà a conguagliare i soggetti che trasferiscono le compensazioni ai clienti finali beneficiari.

Infine, la legge 28 febbraio 2008, n. 31, di conversione, con modificazioni, del decreto legge 31 dicembre 2007, n. 248, recante *Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e*

*disposizioni urgenti in materia finanziaria*, ha fissato al 30 giugno 2008 il termine per l'emanazione di un analogo decreto interministeriale in materia di tariffe sociali anche per il settore del gas naturale.

---

Altri interventi normativi

---

Nell'ambito dell'attività normativa nazionale, particolare rilievo ha assunto il decreto legislativo 17 settembre 2007, n. 164, di attuazione della Direttiva 2004/39/CE relativa ai mercati degli strumenti finanziari (cosiddetta Direttiva MIFID).

La citata direttiva europea nasce con l'intento di definire un nuovo quadro regolamentare in grado di creare un mercato europeo dei servizi finanziari integrato e il legislatore italiano, nel recepire la normativa europea, ha previsto alcune disposizioni da applicare ai mercati regolamentati per la negoziazione di strumenti finanziari derivati sull'energia elettrica e il gas e alle società che organizzano e gestiscono i suddetti mercati.

In considerazione, dunque, delle generali esigenze di stabilità, economicità, concorrenzialità dei mercati dell'energia elettrica e del gas, nonché di sicurezza e dell'efficiente funzionamento delle reti nazionali di trasporto dell'energia, sono stati attribuiti alla Consob specifici compiti di vigilanza, da esercitare d'intesa con l'Autorità, al fine di garantire che la regolamentazione di tali settori sia idonea ad assicurare l'effettiva trasparenza dei mercati, l'ordinato svolgimento delle negoziazioni e la tutela degli investitori.

A seguito delle procedure di infrazione promosse dall'Unione europea nei confronti del nostro paese, il legislatore ha emanato la legge 6 aprile 2007, n. 46, di conversione del decreto legge 15 febbraio 2007, n. 10, recante disposizioni volte a dare attuazione a obblighi comunitari e internazionali che prevedono norme di adeguamento a decisioni comunitarie in materia, tra l'altro, di servizi post contatore. In particolare, è stato sostituito il comma 34 dell'art. 1 della legge 23 agosto 2004, n. 239 (cosiddetta "legge Marzano"), con due nuovi commi che consentono alle imprese operanti nel settore della vendita, del trasporto e della distribuzione dell'energia elettrica e del gas, che abbiano in concessione o affidamento la gestione dei servizi pubblici locali o la gestione delle reti, degli impianti o di altre dotazioni infrastrutturali, lo svolgimento di attività nel settore verticalmente collegato o contiguo dei servizi post

contatore di installazione, assistenza e manutenzione, avvalendosi di società separate, partecipate o controllate, per l'esercizio indiretto dei medesimi servizi di post contatore.

Con decreto del Ministro dello sviluppo economico 21 giugno 2007, sono state, inoltre, impartite disposizioni transitorie per la gestione del Fondo per il finanziamento delle attività di ricerca e sviluppo per il sistema elettrico nazionale. Al fine di garantire una tempestiva ripresa di dette attività, le funzioni del CERSE (Comitato di esperti di ricerca per il sistema elettrico) sono state, dunque, attribuite, in via transitoria e fino alla ricostituzione di tale Comitato, all'Autorità (vedi anche il Capitolo 5 di questo Volume).

Infine, va segnalato il secondo decreto correttivo del Testo unico ambientale, il decreto legislativo 16 gennaio 2008, n. 4, approvato dal Consiglio dei ministri del 21 dicembre 2007. Tale provvedimento modifica la normativa vigente con l'obiettivo primario di adeguare le disposizioni del Codice ambientale al diritto comunitario. Esso detta disposizioni integrative della prima parte del Codice, contenente disposizioni comuni e principi generali, e sostituisce integralmente la seconda parte del Codice dedicata alle procedure per la Valutazione d'impatto ambientale (VIA), per la Valutazione ambientale strategica (VAS) e per l'Autorizzazione integrata ambientale (AIA).

---

## Rapporti con il Parlamento, il Governo e le altre istituzioni

---

### Segnalazioni al Parlamento e al Governo

---

L'Autorità dall'aprile 2007 a oggi ha inviato cinque segnalazioni al Parlamento e al Governo per sensibilizzare le istituzioni su alcune tematiche legate al mondo energetico.

---

Segnalazione del 19 aprile 2007

---

L'Autorità ha rilevato che con le leggi finanziarie per il 2005 e il 2006 sono stati introdotti maggiori oneri sulla tariffa elettrica

che hanno comportato un aumento del costo annuale delle forniture elettriche per circa 135 milioni di euro (150 milioni all'anno tenendo conto dell'IVA). Al fine di assicurare un gettito al bilancio dello Stato, è stato, in sostanza, introdotto un prelievo aggiuntivo di tipo fiscale, a valere sulla tariffa elettrica, sotto forma di "onere di sistema" (sulle componenti tariffarie A<sub>2</sub> e MCT, previste a copertura dei costi di smantellamento delle centrali nucleari). La destinazione a finalità generali di

fondi raccolti a valere sulle tariffe elettriche, che per loro stessa natura non incidono sulla totalità dei cittadini, potrebbe inoltre contraddire i principi di generalità e progressività, alla base di tutte le misure in materia tributaria.

Nella stessa segnalazione l'Autorità propone inoltre l'abrogazione dell'IVA sulle voci della bolletta elettrica a copertura di tutti gli "oneri di sistema". Tali "oneri di sistema" sono infatti imposti per finalità specifiche e tassativamente definiti da norme primarie. Il fatto che tali oneri parafiscali non siano direttamente riconducibili a una prestazione fornita al consumatore finale, rende evidente l'anomalia di assoggettarli all'IVA: tale aggravio incide peraltro sui costi per gli utenti finali per un valore di circa 670 milioni di euro all'anno.

---

Segnalazione del 15 maggio 2007

L'Autorità ha sottolineato l'esigenza di alcuni provvedimenti urgenti a tutela dei clienti più deboli, in particolare, quelli domestici, per scongiurare alcuni rischi legati alla completa apertura del mercato sul lato della domanda nel mercato elettrico dell'1 luglio 2007, a fronte di una concorrenza ancora carente sul lato dell'offerta. Inoltre la scomparsa, nei fatti e senza un adeguato transitorio, del prezzo unico nazionale dell'energia elettrica avrebbe potuto portare a incrementi nelle zone del Sud nelle quali il prezzo all'ingrosso è più elevato.

Vi era poi il rischio di una "cattura" dell'intero portafoglio clienti delle società di distribuzione, da parte di società di vendita che fanno capo a questi stessi operatori. Dall'1 luglio 2007, infatti, l'Autorità non ha più il potere di definire per i clienti domestici condizioni economiche vincolanti di fornitura di energia elettrica e i venditori avrebbero quindi potuto determinare liberamente i prezzi, con un possibile aumento ingiustificato delle bollette. Per quanto riguarda il mercato elettrico, pertanto, l'Autorità ha proposto alle istituzioni di: definire la soglia di protezione dei clienti più bisognosi che potranno usufruire di specifici "sconti" per motivazioni economiche o di salute; affidare all'Acquirente Unico, con le opportune modalità, il "servizio di maggior tutela", individuando i clienti che necessitano di particolari protezioni; definire un prezzo di riferimento, in sostituzione dell'attuale tariffa amministrata, per l'energia elettrica; trasferire la titolarità del servizio di vendita per gli ex clienti vincolati all'Acquirente Unico, che potrà svol-

gere il servizio attraverso le imprese distributrici, alle condizioni definite dall'Autorità; prevedere procedure concorsuali per l'affidamento del servizio di vendita a partire dall'1 gennaio 2008, per i clienti che non saranno serviti dall'Acquirente Unico e che non avranno scelto un nuovo fornitore. Tali proposte sono state poi in larga parte accettate dal Governo che le ha tramutate in legge con il decreto legge 18 giugno 2007, n. 73 (vedi *supra* il par. "Evoluzione della legislazione italiana").

Per quanto riguarda il mercato del gas naturale l'Autorità ha sottolineato che il settore è completamente liberalizzato, anche per i clienti domestici, già dal gennaio del 2003; fino a oggi, però, l'Autorità ha potuto controllare i prezzi definendo condizioni economiche che i venditori sono tenuti a offrire ai clienti domestici insieme alle eventuali altre proprie offerte commerciali. Tuttavia dall'1 luglio, questa possibilità sarebbe venuta a cadere aprendo la strada al rischio di aumenti ingiustificati dei prezzi, in particolare nei comuni di modesta dimensione e più isolati sul territorio dove in una situazione sostanziale di monopolio locale potrebbero essere praticati prezzi privi di qualunque confronto di mercato.

Alla luce di siffatte considerazioni l'Autorità ha proposto la definizione di misure di particolare tutela quali: un "prezzo di riferimento" per la fornitura di gas che i venditori sono tenuti a offrire ai clienti domestici insieme ad altre offerte commerciali; la disponibilità a tutti i venditori dei dati essenziali dei clienti, utili a formulare offerte competitive, contemperando le esigenze di tutela della privacy; la definizione, "con urgenza", di un nuovo sistema di tutela per i clienti finali in situazioni di disagio economico da attuare sulla base di un mandato legislativo, con modalità simili a quelle delineate per il settore elettrico. Il legislatore ha accolto la proposta dell'introduzione della tariffa sociale per i clienti finali in situazioni di disagio, tramite la legge n. 31/08 di conversione del decreto legge "mille proroghe" n. 248/07, e ha conferito all'Autorità il potere di determinare le condizioni economiche di fornitura del gas naturale tramite la legge n. 125/07 di conversione del decreto legge n. 73/07 (vedi *supra* il par. "Evoluzione della legislazione italiana").

---

Segnalazione del 24 luglio 2007

In materia di stoccaggi sotterranei di gas e in vista dell'inverno 2007-2008, l'Autorità ha ritenuto "necessario e urgente"

evidenziare che la capacità di stoccaggio – già insufficiente a garantire condizioni normali di sicurezza del sistema gas nazionale – avrebbe potuto ulteriormente ridursi già dall'inverno successivo, nell'eventualità della mancanza o del venir meno di alcune autorizzazioni per realizzare nuovi siti e garantire almeno il mantenimento di tutte le disponibilità esistenti. L'esperienza degli scorsi inverni, la mancata disponibilità per l'inverno prossimo di ulteriori capacità di importazione da gasdotti e rigassificatori, e l'eventuale riduzione delle attuali disponibilità di stoccaggio, sono infatti – a giudizio dell'Autorità – motivo di "seria preoccupazione per l'intero sistema nazionale del gas".

---

Segnalazione del 4 dicembre 2007

L'Autorità ritiene necessari interventi in materia di estensione e aggiornamento dei decreti ministeriali 20 luglio 2004 recanti norme per la promozione del risparmio energetico. Essi dovrebbero andare in tre direzioni principali: l'estensione dell'orizzonte temporale nella definizione degli obiettivi di risparmio energetico per gli anni successivi al primo quinquennio di applicazione (2005-2009), al fine di restituire certezza agli investitori e dare impulso agli investimenti nella diffusione di tecnologie ad alta efficienza energetica; l'estensione della portata degli obblighi di risparmio energetico e l'eliminazione del divario esistente tra gli obiettivi nazionali definiti dai decreti ministeriali e gli obiettivi che l'Autorità può assegnare ai distributori obbligati; la semplificazione e il rafforzamento dell'attuale meccanismo sanzionatorio, per aumentarne il

potere deterrente delle forze attive nel mercato dei certificati bianchi.

---

Segnalazione del 12 marzo 2008

Per quanto attiene al delicato tema della misura del gas nelle attività di distribuzione e fornitura ai clienti finali, l'Autorità, dopo aver ripercorso l'attuale quadro delle competenze relative all'attività di misura nel settore del gas naturale, ha evidenziato la necessità dell'introduzione di una disciplina organica della verifica periodica dei contatori del gas, inclusi quelli già in servizio, e sulla loro vita utile. In particolare risulta necessaria l'armonizzazione della disciplina dei controlli metrologici legali tra Ministero dello sviluppo economico e l'Agenzia delle dogane e l'armonizzazione della disciplina fiscale, che ai fini dell'applicazione delle accise dispone la riconduzione di tutti i dati di misura alle condizioni standard, e della legislazione metrologica legale che non ha definito quali siano le condizioni standard cui ragguagliare il dato prodotto dagli strumenti di misura.

Dal canto suo l'Autorità, nell'ambito delle competenze in materia di tutela dei diritti dei consumatori, a essa attribuiti dalla legge 14 novembre 1995, n. 481, e con l'obiettivo di assicurare ai clienti finali livelli di qualità dei servizi sempre maggiori e adeguati alle attuali esigenze di mercato, intende dare seguito alle proprie proposte di ampliamento e potenziamento delle prestazioni fornite dal parco contatori attualmente in uso presso le famiglie in termini di utilizzo e trasmissione dei dati di misura.

---

## Pareri e proposte al Governo

---

L'Autorità, l'1 agosto 2007, ha fornito al Ministero dello sviluppo economico un parere favorevole in merito allo Schema di decreto recante misure di massimizzazione delle importazioni

di gas naturale e di riempimento degli stoccaggi per fronteggiare la domanda dell'inverno 2007-2008. L'Autorità ha precisato che il citato decreto dovrebbe individuare il soggetto pre-

posto alla valutazione delle cause di forza maggiore che possono ostare all'importazione di gas naturale.

Il 3 agosto 2007 l'Autorità ha inviato al Ministero dello sviluppo economico una proposta per la definizione delle procedure concorsuali per l'aggiudicazione del servizio di salvaguardia per aree territoriali ai sensi dell'art. 1 del decreto legge n. 73/07). In tale proposta, tenuto conto delle indicazioni di legge, l'Autorità ha definito le aree territoriali e i requisiti minimi che devono essere soddisfatti dai partecipanti alle procedure concorsuali.

Il 22 agosto 2007 l'Autorità ha rilasciato un parere favorevole al Ministero dello sviluppo economico in merito allo Schema di decreto recante l'introduzione dell'obbligo di contribuire al contenimento dei consumi di gas. Con tale parere favorevole, l'Autorità ha anche precisato che sarebbe opportuno garantire l'efficienza della procedura, anche nel caso in cui il fabbisogno di contenimento dei consumi sia superiore alla disponibilità di riduzione offerta dai clienti finali, tramite la riduzione dei consumi dei medesimi clienti finali fino all'intera disponibilità dell'offerta e prevedere la facoltà, per i clienti finali che aderiscono alla prima linea di intervento (vedi il Capitolo 3), di poter definire il proprio impegno alla riduzione dei consumi, in termini di entità e di durata.

L'Autorità, in data 28 settembre 2007 ha fornito un ulteriore

parere favorevole allo Schema, predisposto dal Ministero dello sviluppo economico, per la concessione di un'esenzione a favore delle società Edison, Raetia Energie AG e del Comune di Tirano, dalla disciplina che prevede il diritto di accesso di terzi all'interconnessione in corrente alternata a 150 kV "Tirano-Campocologno". Analogamente, in data 29 novembre 2007, ha espresso parere favorevole in merito all'esenzione concessa alle società Ferrovienord Spa e AET-Azienda Elettrica Ticinese per l'interconnessione in corrente alternata a 380 kV "Mendrisio-Cagno". L'Autorità ha ritenuto opportuno che l'esenzione venga riconosciuta al 100% della capacità resa disponibile dai nuovi *interconnector* per ridurre il rischio derivante dall'incertezza sulla capacità di trasporto effettivamente disponibile al termine dei primi cinque anni di esercizio e sulla futura valorizzazione della capacità di interconnessione con la frontiera svizzera, che dipende anche dalle dinamiche poco prevedibili dei prezzi attesi nei maggiori mercati esteri nel medio lungo periodo (vedi il Capitolo 3).

Infine, il 17 dicembre 2007, l'Autorità ha concesso un parere favorevole allo Schema di decreto del Ministero dello sviluppo economico in materia di determinazione delle modalità e delle condizioni delle importazioni di energia elettrica per l'anno 2008 e direttive in materia di contratti pluriennali di importazione all'Acquirente Unico.

---

## Audizioni presso il Parlamento

---

---

### Cambiamento climatico

---

Nell'audizione tenuta davanti alla Commissione ambiente della Camera dei deputati il 15 maggio 2007 relativa alle tematiche del cambiamento climatico e sulle possibili azioni da intraprendere per contrastarlo, l'Autorità ha sottolineato come sia necessario, in seguito all'ingresso nel WTO (*World Trade Organisation*) di alcuni importanti paesi asiatici, valutare le emissioni europee

considerando non soltanto quelle determinate dalle produzioni ma anche quelle ascrivibili ai consumi del continente. In caso contrario il rischio è di creare un incentivo indiretto non solo a delocalizzare le produzioni in territori ove la tutela ambientale è praticata in misura minore, ma addirittura ad avviare – in quei territori – nuove produzioni destinate esclusivamente al consumo in altri paesi, con un complessivo impatto molto negativo in termini di emissioni climalteranti.

Nello specifico, per quanto riguarda i meccanismi di *Emission Trading*, l'Autorità ha sottolineato alcune criticità emerse:

- le allocazioni gratuite dei diritti di emissione sono avvenute in presenza di una struttura di mercato ancora fortemente concentrata e non sufficientemente competitiva, che lascia margini agli operatori di maggiori dimensioni per rilevanti profitti addizionali a scapito dei consumatori finali;
- i settori industriali energivori, anch'essi soggetti agli obblighi della stessa Direttiva sulle emissioni, rischiano di sostenere l'onere maggiore in quanto esposti alla concorrenza internazionale, in presenza di regimi non armonizzati tra i diversi paesi;
- le modalità di determinazione della riserva devono essere attentamente valutate al fine di evitare penalizzazioni degli impianti esistenti o barriere all'entrata per i nuovi entranti;
- non sono ancora coinvolti alcuni settori caratterizzati da elevate emissioni, come i trasporti.

Per quanto riguarda la promozione delle fonti rinnovabili, ad avviso dell'Autorità:

- vi è la necessità per il nostro paese di ottimizzare nel complesso i diversi sistemi di incentivazione delle fonti rinnovabili, al fine di minimizzare l'impatto economico sui consumatori finali pur nel rispetto del perseguimento degli obiettivi fissati;
- appare inoltre necessario, per superare le difficoltà emerse sul piano della realizzazione delle opere, assicurare maggiore certezza e uniformità territoriale ai processi autorizzativi relativi a queste tipologie di impianti, anche attraverso una ridefinizione delle specifiche competenze tra le diverse Autorità coinvolte.

In particolare, in previsione della scadenza del contratto Snam-Confindustria, assunto a parametro di valutazione per il cosiddetto Costo evitato di combustibile, l'Autorità ha provveduto a rideterminare le modalità di calcolo di tale Costo evitato rendendole più aderenti ai reali costi della materia prima, con risparmi per i cittadini valutabili in circa 700 milioni di euro l'anno.

Per quanto riguarda il risparmio energetico, l'Autorità ha sottolineato come l'Italia abbia percorso i tempi europei riformando la politica nazionale di promozione dell'efficienza energetica negli usi finali e affidando all'Autorità stessa i relativi compiti di regolazione e gestione. Ciò si è concretizzato nell'introduzione di un mercato di Titoli di efficienza energetica che ha conseguito risultati positivi nei primi due anni di funzionamento. Affinché venga tempestivamente potenziato, per evitare che fenomeni già in atto di eccesso di offerta deprimano eccessivamente i prezzi rallentando quindi gli investimenti, l'Autorità ha segnalato la necessità del prolungamento temporale degli obblighi, al fine di dare maggiore certezza agli investitori e promuovere investimenti in interventi di carattere strutturale, e un'estensione del meccanismo ai distributori di minori dimensioni, eliminando per questa via il divario tra gli obiettivi nazionali definiti dai decreti ministeriali e gli obiettivi a oggi assegnabili dall'Autorità sulla base dei criteri definiti dagli stessi decreti.

---

#### Riforma delle Autorità indipendenti

---

Nell'audizione tenuta davanti alla Commissione affari costituzionali del Senato della Repubblica, il 31 maggio 2007, relativa al disegno di legge AS1366 di riforma delle Autorità indipendenti, l'Autorità ha sottolineato il positivo assetto delineato dal disegno di legge e di come esso sia allineato all'orientamento europeo.

L'Autorità ha ripercorso i principi del diritto comunitario che hanno mosso il legislatore, sottolineando l'importanza dell'indipendenza delle Autorità. In particolare, con l'approvazione del disegno di legge, l'Autorità verrebbe rafforzata perché riacquisterebbe la potestà di individuare le modalità e condizioni delle importazioni di energia elettrica, nel caso risultassero insufficienti le capacità di trasporto disponibili; verrebbe eliminato il potere sostitutivo del Ministero dello sviluppo economico nei casi di mancata adozione di atti o provvedimenti di competenza; verrebbe cancellato il potere del Governo di dettare "criteri generali integrativi" per la determinazione delle tariffe.

L'Autorità, inoltre, ha sottolineato come sarebbe auspicabile una previsione legislativa dei cosiddetti "impegni", presentati dai soggetti regolati e valutati dall'Autorità, simmetricamente a quanto già previsto per l'Autorità garante della concorrenza

e del mercato, in alternativa alle attuali procedure sanzionatorie. Tale previsione consentirebbe infatti, in alcuni casi ancora più efficacemente della sanzione pecuniaria, di sanare una condizione patologica, garantendo, tra l'altro, il buon andamento dell'amministrazione, in ragione della ottimizzazione dei tempi procedurali.

Nel disegno di legge viene fortemente apprezzato il riconoscimento alle Autorità di regolazione del potere di adottare "misure temporanee di regolazione asimmetrica" poiché la regolazione proconcorrenziale deve poter disporre di strumenti *ad hoc* per fronteggiare il potere di mercato delle imprese dominanti; il che è perfettamente in linea con il principio di eguaglianza.

Infine l'Autorità ha fornito una riflessione in merito alla competenza sui servizi idrici che le verrebbe affidata in caso di approvazione del disegno di legge. L'intervento regolatorio in tale ambito sarebbe finalizzato non tanto alla promozione della concorrenza ma a promuovere l'efficienza, l'economicità e la trasparenza, nonché a garantire i diritti dei consumatori. Il punto delicato è quello delle competenze, in quanto, sui servizi idrici, molti sono i soggetti pubblici che hanno poteri di intervento. Sarà quindi molto importante il lavoro di razionalizzazione e riordino delle competenze che lo stesso disegno di legge affida al Governo. Per l'Autorità, è essenziale che questo riordino venga attuato in modo tale da delineare con chiarezza i confini tra le varie competenze.

---

Promozione delle fonti rinnovabili di energia e di altri impianti e forma di produzione incentivate o sussidiate

---

L'Autorità, in coerenza con il mandato istituzionale di collaborazione con gli organi parlamentari e di governo, ha aderito alla richiesta, formulata dal Presidente della X Commissione attività produttive della Camera, di conoscere lo stato di attuazione dei meccanismi per incentivare la produzione di energia da fonti rinnovabili e promuovere l'efficienza energetica. Un'analisi focalizzata sull'impatto dei costi per i consumatori è stata dunque inviata il 22 giugno 2007 alla Commissione richiedente. L'Autorità ha ribadito alcune riflessioni svolte nell'audizione del 15 maggio 2007 sui cambiamenti climatici e ha presentato alcune schede di approfondimento relative ai sistemi di incentivazione delle fonti rinnovabili. In particolare l'analisi si è concentrata sui seguenti aspetti:

- gli incentivi CIP6, i cui costi dovrebbero ridursi fino ad azzerarsi nel 2020 e su cui l'Autorità ha deciso di modificare l'aggiornamento della componente del Costo evitato di combustibile a partire dal 2007;
- i certificati verdi, emessi dal GSE, che hanno un'incidenza sulla componente tariffaria  $A_3$  a causa degli acquisti obbligatori da parte del GSE;
- il conto energia, introdotto per gli impianti fotovoltaici: le risorse per l'erogazione delle tariffe incentivanti ai produttori da parte del GSE devono trovare completa copertura attraverso la componente tariffaria  $A_3$  e sono, dunque, a carico dei clienti finali;
- la cogenerazione, ad alto rendimento, cui spettano i benefici previsti dal decreto legislativo 8 febbraio 2007, n. 20, non determinano significativi oneri diretti sul cliente finale, a livello di costi e prezzi dell'energia elettrica;
- il risparmio energetico, ribadendo i risultati positivi prodotti nei primi due anni di funzionamento del meccanismo dei certificati bianchi;
- il sistema europeo di *Emission Trading*, relativamente al quale si sono evidenziate alcune criticità legate alla necessità di legare i consumi non solo ai beni prodotti ma anche a quelli consumati per evitare una crescente delocalizzazione della produzione e delle emissioni.

---

Sicurezza del sistema gas naturale in Italia

---

Nell'audizione avvenuta il 2 ottobre 2007 davanti alla Commissione attività produttive, commercio e turismo della Camera, l'Autorità ha delineato un preciso quadro delle problematiche relative alla carenza di approvvigionamenti di gas in Italia e sulle possibili azioni da intraprendere per contrastare tale situazione. Nel passato l'Autorità aveva già sottolineato come fosse necessario individuare azioni di lungo periodo per non dover attuare costose procedure tendenti a tamponare gli squilibri nel breve periodo.

Le criticità del sistema gas italiano, infatti, emergono dall'analisi del bilanciamento della domanda e dell'offerta, non solo a livello annuale, ma anche giornaliero, in quanto la domanda di gas naturale è molto variabile in funzione delle esigenze di riscaldamento civile. Occorre quindi, secondo l'Autorità, aprire con urgenza un fronte strutturale nella lotta all'emergenza gas: nuova capacità attraverso il potenziamento dei gasdotti, indi-

pendenza della rete di trasporto del gas, costruzione di nuovi rigassificatori, significativo potenziamento degli stoccaggi.

L'esperienza degli scorsi inverni, la mancata disponibilità di ulteriori capacità di importazione da gasdotti e rigassificatori, nonché la riduzione, seppur parziale, delle attuali disponibilità di stoccaggio, sono motivo di seria preoccupazione per l'intero sistema nazionale del gas.

Questa condizione di crisi è aggravata dalla carenza di "nuovi entranti" in grado di promuovere gli investimenti e rompere l'inerzia in cui versa il mercato del gas. L'Autorità ha quindi

sottolineato come sia necessario promuovere gli investimenti e dar seguito ad alcune decisioni già prese, come quelle relative alla terziarizzazione degli stoccaggi e della rete di trasporto gas (anche sulla scorta del recentissimo pronunciamento della Commissione europea) e intervenire sollecitamente su questioni quali la certezza degli iter autorizzativi per le infrastrutture energetiche che contribuiscano, in una logica di lungo respiro, a garantire l'economicità, la certezza e la continuità strategica degli approvvigionamenti e delle forniture finali ai consumatori.

---

## Rapporti con le altre istituzioni

---

In attuazione del Protocollo d'intesa ratificato nel dicembre del 2005, l'Autorità per l'energia elettrica e il gas e il Comando reparti speciali della Guardia di Finanza hanno siglato, in data 19 marzo 2007, un accordo per l'ampliamento del piano degli accertamenti per l'anno 2007, al fine di intensificare le attività di vigilanza e di controllo e di garantire, dunque, una più efficiente tutela dei consumatori e delle imprese.

Tali attività di ispezione e di controllo vengono estese anche alle imprese elettriche minori, al fine di determinare la corretta applicazione delle integrazioni tariffarie spettanti a tali imprese e ai progetti di risparmio energetico, al fine di verificare la correttezza e la veridicità delle dichiarazioni rese dai titolari dei progetti ai fini della certificazione dei risparmi energetici, nonché all'accertamento della corretta applicazione della normativa tariffaria.

In virtù del nuovo piano sono, altresì, intensificati gli interventi per le tipologie già oggetto di verifiche negli anni precedenti e riguardanti: le caratteristiche qualitative del gas, la qualità tecnica e commerciale del servizio energetico, la sicurezza del servizio gas, la distribuzione e la vendita del gas, con particolare riferimento alla corretta applicazione della normativa relativa al libero accesso alle reti di distribuzione e alle condi-

zioni economiche di fornitura, la corretta applicazione della normativa tariffaria di distribuzione del gas, nonché i soggetti già sottoposti a provvedimenti prescrittivi e/o sanzionatori dell'Autorità.

Il 10 aprile 2008 è stato firmato dall'Autorità e dal Garante per la sorveglianza dei prezzi un Protocollo d'intesa per intensificare la collaborazione tra le due istituzioni nel monitoraggio dei prezzi dell'energia elettrica e del gas e agevolare così il processo di liberalizzazione dei mercati e favorire una più consapevole scelta da parte dei consumatori.

Entrambi gli organismi, nell'ambito delle rispettive competenze, si sono impegnati a collaborare per migliorare l'informazione da rendere al pubblico sui livelli dei prezzi delle tariffe dell'energia elettrica e del gas e ad attivare specifiche iniziative e verifiche, il cui coordinamento operativo verrà garantito da un gruppo di lavoro congiunto, che potrà avvalersi delle segnalazioni dei cittadini e delle associazioni dei consumatori.

Nel gennaio 2007, l'Autorità ha siglato con il Comitato elettrotecnico italiano (CEI), un Protocollo d'intesa per lo sviluppo di attività di comune interesse nel settore elettrico. Il Protocollo, che giunge a completamento dell'attività svolta negli ultimi anni, durante i quali si è progressivamente intensificata l'inte-

razione e la collaborazione tra l'Autorità e il CEI, prevede, oltre a una più intensa partecipazione di rappresentanti dell'Autorità ai gruppi di lavoro e comitati tecnici del CEI, iniziative di divulgazione e formazione per la promozione e la diffusione della cultura tecnica e della sicurezza elettrica.

L'anno 2007 è stato dedicato al consolidamento e al potenziamento delle iniziative di formazione e ricerca sulla regolazione dei mercati di elettricità e gas tra l'Autorità e le università italiane con le quali sono attivi i Protocolli d'intesa. Il Politecnico e l'Università Bocconi, la Bicocca e l'Università Cattolica di Milano, l'Università di Pavia, l'Università La Sapienza e Tor Vergata di Roma e l'Università Federico II di Napoli costituiscono ora un sistema a rete con l'Autorità che permette non solo la realizzazione di *stage* e l'attivazione di assegni di ricerca presso gli Uffici dell'Autorità per gli studenti che seguono corsi specialistici sui temi dell'energia, ma consentono anche ai dirigenti dell'Autorità di avere un ruolo attivo nell'attività di formazione e di presenza nei Comitati scientifici. Le Università hanno anche messo a disposizione dell'Autorità le loro offerte formative di alto livello per contribuire alla crescita culturale e professionale dei giovani funzionari. Da maggio 2007 ad aprile 2008, al termine della fase formativa dei *master* su tematiche energetiche organizzati da

parte di alcuni dei suddetti istituti universitari, presso gli Uffici dell'Autorità, sono stati avviati 7 *stage* della durata di un anno. La collaborazione dell'Università si è realizzata anche attraverso l'attività di ricerca e analisi finalizzate al completamento del quadro di riferimento di cui gli Uffici dell'Autorità (Direzione tariffe, mercati, consumatori e qualità del servizio) si sono avvalsi nella messa a punto tecnica di alcuni provvedimenti. L'Autorità ha trovato, inoltre, supporto presso strutture di elevata professionalità e competenza specifica, facenti parte, in particolare, del Politecnico di Milano e dell'Università Cattolica, sempre di Milano. L'Autorità ha anche direttamente supportato l'Università Federico II di Napoli e l'Università La Sapienza di Roma nell'attivazione di tre assegni di ricerca, della durata di due anni, su tematiche di interesse istituzionale: monitoraggio della generazione distribuita e analisi dei possibili interventi regolatori in materia, l'impatto sulle componenti delle tariffe elettriche ( $A_3$ ) e sul mercato dell'energia elettrica; le piccole reti isolate; la transizione dall'attuale regime di integrazione tariffaria a un riconoscimento dei costi efficienti del servizio compatibile con le regole del libero mercato; i criteri di remunerazione dei nuovi investimenti nei sistemi a rete nel rispetto dell'efficienza e delle priorità del sistema energetico nazionale.

# 2.

## Regolamentazione nel settore dell'energia elettrica

# Regolamentazione tariffaria

Nel corso del 2007 l'Autorità per l'energia elettrica e il gas, in vista dell'avvio del terzo periodo di regolazione relativo agli anni 2008-2011, ha rivisto la disciplina in materia di tariffe per l'erogazione dei servizi di trasmissione, distribuzione e misura dell'energia elettrica. La nuova disciplina ha confermato il quadro generale del quadriennio precedente, adeguando le regole al diverso contesto di mercato, conseguente alla completa liberalizzazione della vendita, e perseguendo la convergenza delle metodologie tariffarie nei settori dell'energia elettrica e del gas.

Inoltre, al fine di rendere la struttura tariffaria applicata ai clienti domestici compatibile con la liberalizzazione in atto, l'Autorità ha definito una "tariffa di transizione" per l'energia elettrica, da applicare a tale clientela a partire dall'1 luglio 2007, in attesa della definizione del futuro assetto tariffario comprensivo della tariffa sociale. Tale "tariffa di transizione" ha rappresentato il primo passo di un più ampio processo di

revisione dell'intero sistema tariffario che coinvolge anche la ridefinizione dei meccanismi di tutela destinati alle utenze domestiche che versano in condizioni di disagio. Su questi temi l'Autorità ha pubblicato, nel corso del 2007, tre Documenti per la consultazione. Alla fine dello scorso anno il Governo ha definito il quadro normativo primario di riferimento per la tutela dei clienti vulnerabili che diventerà operativo nel 2008 con appositi provvedimenti dell'Autorità.

Infine, l'Autorità, in materia di oneri generali di sistema, ha adottato alcuni provvedimenti volti ad armonizzare le modalità di esazione delle componenti tariffarie a essi relative, ad accelerare le attività di smantellamento degli impianti nucleari mediante l'adozione di una regolazione incentivante e a modificare i criteri di esazione della componente relativa agli *stranded cost* per renderli coerenti a quanto richiesto dalla Commissione europea che ha ritenuto illegittima l'applicazione di tale componente all'energia elettrica importata da altri Stati membri.